



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

Riccardo ROCCASALVA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
27	24/03/2026	208	02	02

Oggetto:

Ordinanza di archiviazione ex art. 18 legge 689/1981, art. 8 L.R. 13/1983 e art. 5 legge 443/1985

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- la legge quadro per l'artigianato 8/8/1985, n. 443, detta disposizioni in materia di imprese artigiane e, in particolare, all'art. 5 prevede che tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 "sono tenute ad iscriversi" all'Albo provinciale delle imprese artigiane;
- l'art. 16 della legge regionale 14/10/2015, n. 11, ha disposto, tra l'altro, al comma 3 che le imprese artigiane in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge n. 443/1985 debbano essere annotate, in luogo del soppresso Albo provinciale delle imprese artigiane, nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui al comma 2 del predetto art. 16;
- l'art. 6 della legge regionale 8/8/2016, n. 22, ha aggiunto all'art. 16 della L.R. 11/2015 i commi 7 bis e 7 ter, i quali prevedono le sanzioni in materia di esercizio abusivo di impresa artigiana, e in particolare: - il comma 7 bis prevede che ai trasgressori delle disposizioni di cui al sopra indicato art. 16 la sanzione amministrativa, non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 2.400,00 euro, è inflitta e riscossa, anche coattivamente, da parte della struttura amministrativa regionale competente, che provvede nel rispetto delle norme della legge 24/11/1981 n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 10/01/1983 n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o sub-delegati); - il comma 7 ter dispone la sanzione accessoria della cessazione dell'attività abusiva con la chiusura dell'esercizio;
- la legge 24/11/1981 n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", disciplina l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- la legge regionale 10/01/1983 n.13 reca "Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o Enti da essa delegati o subdelegati";

PREMESSO ALTRESÌ che

- con PV n. 15/2026 del 03/03/2026, elevato a carico della Sig.ra ****OMISSIS****, nata a *OMISSIS* il **OMISSIS* e residente in *****OMISSIS***** alla *****OMISSIS***** alla *****OMISSIS****, la Guardia di Finanza – Gruppo Torre Annunziata - Nucleo operativo - 2 Squadra, a seguito di un controllo ai fini fiscali, autorizzato dall'A.G., procedeva a un accesso domiciliare presso l'abitazione della medesima. All'atto dell'accesso, gli accertatori riscontravano che la parte era intenta a svolgere attività di "estetista", effettuando un trattamento onicotecnico nei confronti di una cliente; pertanto, i militari procedevano con le verifiche, constatando che l'attività svolta dall'interessato era abusiva, in quanto non iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane (art. 5 L. 443/1985) e in assenza della prescritta SCIA. Conseguentemente, venivano contestati dagli accertatori gli illeciti al trasgressore, ivi compresa la violazione dell'art. 5, comma primo e ultimo, della legge n. 443/1985, con avviso che, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 e dell'art. 6 della L.R. n. 13/1983, era ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad € 860,66;
- con il medesimo PV n. 15/2026 del 03/03/2026 e precisamente con Allegato 2 PV di sequestro amministrativo ex art. 13 della Legge n. 689/1981, i verbalizzanti procedevano a sottoporre a sequestro le attrezzature e i materiali rinvenuti presso il locale sito in *****OMISSIS***** alla *****OMISSIS****, che in parte venivano custoditi presso gli uffici del reparto e in parte affidati in custodia al trasgressore, il quale dichiarava di detenerli presso la stanza adibita a centro estetico abusivo;
- il trasgressore, per il tramite del proprio legale, Avv. *****OMISSIS***** , trasmetteva allo scrivente ufficio istanza, acquisita al prot. reg. n. 0247609/2026 del 13/03/2026, con la quale richiedeva il dissequestro dei beni sequestrati, nonché la loro restituzione o, in subordine, l'affidamento in custodia. A sostegno delle predette richieste, la parte deduceva che le attrezzature e i beni sottoposti a sequestro sarebbero stati detenuti dal trasgressore in quanto derivanti da una precedente attività professionale regolarmente esercitata per diversi anni nel settore estetico, nel pieno rispetto della normativa fiscale e amministrativa.
La parte assumeva, inoltre, che l'attività contestata si sarebbe limitata, al più, a prestazioni sporadiche rese in favore di persone conoscenti in ambito amicale, prive di qualsiasi organizzazione imprenditoriale.

L'odierno istante sosteneva, altresì, che il mantenimento del sequestro amministrativo sarebbe privo dei presupposti richiesti dall'art. 13 della L. 689/1981, ai sensi del quale tale misura può essere disposta esclusivamente quando risulti necessaria a impedire la prosecuzione o la reiterazione dell'illecito, ovvero ad assicurare la confisca dei beni nei casi previsti dalla legge.

Secondo la prospettazione del ricorrente, i beni sequestrati costituirebbero strumenti di lavoro lecitamente detenuti, non soggetti a confisca obbligatoria, e non sussisterebbe alcun concreto pericolo di reiterazione dell'illecito, non esercitando il trasgressore alcuna attività imprenditoriale organizzata né disponendo di un esercizio aperto al pubblico.

Da tale ricostruzione conseguirebbe che il permanere del vincolo reale sui beni risulterebbe non necessario, sproporzionato e giuridicamente ingiustificato, imponendosi il dissequestro e la restituzione delle attrezzature al legittimo proprietario. In via subordinata, la parte chiedeva l'affidamento in custodia dei beni oggetto di sequestro in proprio favore;

- a seguito della prefata richiesta, questo ufficio chiedeva con urgenza agli accertatori di trasmettere le controdeduzioni relative all'istanza di dissequestro presentata dal trasgressore e la documentazione relativa all'accertamento PV n. 15/2026 del 03/03/2026 – prot. reg. n. 0247609/2026 del 13/03/2026 – a carico della sig.ra *****OMISSIS*****;
- in data 20/03/2026 con Prot. n. 0291254/2026 la Guardia di Finanza trasmetteva la documentazione e le controdeduzioni richieste, ove evidenziava che: *“sebbene l'interessata risultasse regolarmente abilitata alla professione di estetista l'attività veniva esercitata in assenza di SCIA e pertanto le attrezzature e i beni strumentali sono stati sottoposti a sequestro amministrativo (ai sensi dell'art.13 della legge n. 689/81) e affidati in gratuita custodia alla parte, previa comunicazione all'Ente territoriale competente. Nel corso degli accertamenti è emerso, che l'attività in parola non risulta iscritta all'Albo delle imprese Artigiane (art. 5 L.443/1985). Si dà atto che, su richiesta dei militari operanti, ha preso parte alle operazioni il personale dell'asl Na 3 Sud (UOSD Prevenzione Collettiva Ambito 5), rappresentato dalla dott.ssa Loredana Scafato. Da un primo esame ispettivo, il personale sanitario ha rilevato la non conformità di diversi prodotti per unghie e smalti, risultati contenenti sostanze potenzialmente nocive. Pertanto, i campioni sono stati affidati alla citata Asl per gli accertamenti tecnici di rito, i cui esiti sono tuttora in fase di definizione. In relazione alle violazioni contestate, la parte, per il tramite il proprio legale di fiducia, ha trasmesso a mezzo Pec la ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria, pari a 860,66 euro, effettuato a favore della Regione Campania. Alla luce di quanto sopra, non sussistono motivi ostativi alle determinazioni che codesto Ente riterrà opportuno adottare riguardo ai beni sequestrati”*;

ESAMINATA

la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

RILEVATO, che

- al tempo dell'accertamento condotto dagli Agenti il trasgressore svolgeva l'attività contestata in assenza della iscrizione nel registro delle imprese – sezione speciale, in violazione della normativa di settore;
- il trasgressore, sebbene avvertito in tal senso, non ha presentato i propri scritti difensivi ex art. 18 L. n. 689/1981, né richiesta di audizione personale, ma per il tramite del suo legale Avv. *****OMISSIS***** , presentava allo scrivente ufficio solo istanza di dissequestro, acquisita al prot. reg. n. 0247609/2026 del 13/03/2026;
- il trasgressore non ha provveduto a regolarizzare, ai sensi della legge 443/1985 e della L.R. 11/2015, lo svolgimento dell'attività contestata con PV n. 15 del 3/3/2026, come si evince dalla visura camerale estratta dal Registro delle imprese effettuata in data 21/03/2026;
- alla data odierna non sono venute meno le ragioni che, in assenza di annotazione nella Sezione speciale del Registro delle imprese, conducono all'applicazione della sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio, come disposto dall'art. 16, comma 7-ter, della L.R. 11/2015;
- persistono i presupposti della contravvenzione accertata, e non risulta che siano venute meno le condizioni di fatto e di diritto che hanno legittimato l'adozione del verbale di accertamento per quanto di competenza;
- l'istanza di dissequestro deve ritenersi inammissibile, in quanto questo ufficio è privo di competenza in relazione al sequestro eseguito e, pertanto, dei relativi poteri decisorii;
- il trasgressore, tuttavia, ha provveduto all'oblazione della sanzione irrogata con PV n.15 del 3/3/2026 nei termini di legge;

- questo ufficio è competente ad applicare alla fattispecie in esame la normativa prevista dall' art. 16, commi 7-bis e 7-ter, della legge regionale n. 11/2015, relativa alla mancata iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio, che non prevede il sequestro dei beni/attrezzature, ma esclusivamente: l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 500,00 a euro 2.400,00, di competenza della struttura regionale e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività abusiva con chiusura dell'esercizio;
- il sequestro amministrativo operato dagli accertatori trae origine da una normativa diversa, che non rientra nelle competenze di questo ufficio. Il materiale e le attrezzature rinvenuti all'interno del locale sono stati, infatti, sottoposti a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 L. 689/81, in quanto il trasgressore, al momento dell'accertamento, risultava privo di SCIA oltre a non essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio.
Inoltre, diversi prodotti per unghie e smalti rinvenuti durante il controllo sono risultati contenere sostanze potenzialmente nocive; i relativi campioni sono stati affidati all'ASL competente, intervenuta sul posto con proprio personale, per gli accertamenti di rito, i cui esiti risultano tuttora in fase di definizione, come indicato nelle controdeduzioni della Guardia di Finanza;

VERIFICATO che

- l'infrazione è stata regolarmente contestata alla parte ai sensi dell'art. 14 legge 689/1981;
- l'organo ispettivo nel PV n. 15/2026 del 03/03/2026 ha contestato l'attività abusiva non solo per la mancanza di iscrizione alla Camera di commercio, ma anche per la mancanza della SCIA, e che il sequestro operato trova la sua ragion d'essere in altra violazione non di competenza di questo ufficio;
- il materiale e le attrezzature trovate all'interno del locale sono oggetto di sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 legge 689/1981, poiché il trasgressore veniva trovato all'atto dell'accertamento in assenza della SCIA oltre che non iscritto regolarmente alla camera di Commercio. Inoltre, diversi prodotti per unghie e smalti rinvenuti durante il controllo sono risultati contenere sostanze potenzialmente nocive; i relativi campioni sono stati affidati all'ASL competente, intervenuta sul posto con proprio personale, per gli accertamenti di rito, i cui esiti risultano tuttora in fase di definizione, come relazionato dagli accertatori;
- la contestazione elevata, per quanto di competenza di questo ufficio, risulta corretta;
- la fattispecie in esame è dunque suscettibile nell'ipotesi delineata dall'art. 5 commi primo e ultimo della legge 443/85, come indicato nel PV n. 15/2026 del 3/3/2026 elevato dall'Autorità verbalizzante;

RITENUTO, pertanto

- di dover procedere, per quanto di competenza, all'archiviazione del procedimento in essere a carico della Sig.ra ****OMISSIS****, nata a *****OMISSIS****, per quanto attiene alla sanzione pecuniaria, per aver la stessa obliato nei termini di legge la sanzione pecuniaria prevista per violazione della legge n. 443/1985;
- di dover procedere con l'applicazione della sanzione accessoria di chiusura dell'esercizio, poiché permangono, in ragione di quanto sopra, i presupposti per procedere all'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività abusiva con la chiusura dell'esercizio, come disposto dall'art. 16, comma 7-ter, della L.R. 11/2015, e per l'effetto di doverne disporre la verifica;
- di non poter provvedere sull'istanza di dissequestro formulata dal trasgressore, per difetto di competenza;

VISTO

- la legge n. 689/1981;
- la L.R. n. 13/1983;
- la legge n. 443/1985;
- la legge n. 241/1990;
- la L.R. n. 11/2015;
- la L.R. n. 22/2016;

RICHIAMATO

- la L.R. n. 6 del 15/05/2024 avente a oggetto: “Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta Regionale”, che ha approvato il nuovo modello di organizzazione degli uffici regionali;
- la D.G.R. n. 408/2024, che ha definito le attività e l’articolazione in Settori e Unità operative dirigenziali semplici delle strutture amministrative apicali, facendo confluire le competenze della UOD 50.02.02 “Attività artigianali, commerciali distributive, cooperative e relative attività di controllo oltre alla Tutela dei consumatori” nella UOS 208.02.02 “Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie” nell’ambito “Settore Attrazione Investimenti e Regolazione dei Mercati” della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive;
- il D.P.G.R.C. n. 220/2025 che in attuazione della D.G.R. n. 589/2025 ha conferito l’incarico dirigenziale della UOS 208.02.02 “Commercio, artigianato, Osservatorio prezzi – Fiere e Mercati – Risorse termali e minerarie” al dott. Riccardo Roccasalva. Alla predetta UOS sono stati attribuiti i procedimenti sanzionatori in materia di artigianato di cui alla legge 443/1985 e alla legge 122/1992.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla UOS 208.02.02 della Direzione Generale Sviluppo delle Attività Produttive e dalle risultanza e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente U.O.S. 208.02.02 “Attività artigianali, commerciali e distributive - Cooperative e relative attività di controllo- Tutela dei consumatori”, mediante la sottoscrizione del presente provvedimento, in uno alla formale dichiarazione relativa all’obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, resa ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 dal responsabile del procedimento e dal Dirigente medesimo.

DISPONE

- di procedere, per quanto di competenza, all’archiviazione del procedimento in essere a carico della Sig.ra ****OMISSIS****, nata a *****OMISSIS***** e residente in *****OMISSIS***** alla *****OMISSIS*****, C.F. *****OMISSIS*****, per quanto attiene alla sanzione pecuniaria, in quanto il trasgressore ha effettuato l’oblazione della stessa nei termini di legge;

- di procedere, altresì, all’irrogazione della sanzione accessoria della cessazione dell’attività abusiva con la chiusura dell’esercizio, così come prevista dall’art. 16, comma 7 ter, della L.R. 11/2015 e per l’effetto, di procedere alla materiale verifica della chiusura dell’attività mediante accertamento dei verbalizzanti, che avranno cura di predisporre apposito verbale e di darne tempestiva comunicazione allo scrivente ufficio;

- di non provvedere sull’istanza di dissequestro formulata dal trasgressore, per difetto di competenza.

Per quanto sopra,

CHIEDE

alla Guardia di Finanza – Gruppo Torre Annunziata - Nucleo operativo - sezione operativa - 2 Squadra C.so G. Garibaldi n. 65 Torre Annunziata di procedere alla verifica dell’effettiva chiusura dell’attività, predisponendo apposito verbale e dandone pronta comunicazione allo scrivente ufficio.

COMUNICA

al trasgressore l’incompetenza dello scrivente ufficio in relazione all’istanza di dissequestro presentata. Eventuali ulteriori richieste dovranno essere rivolte all’Autorità competente.

DISPOSIZIONI PER LA NOTIFICA

Si dispone che il presente atto venga notificato:

-alla Sig.ra *****OMISSIS***** nata a *OMISSIS* il **OMISSIS* e residente in *****OMISSIS***** alla *****OMISSIS***** a mezzo Pec c/o lo studio dell'avv. *****OMISSIS***** sito in *****OMISSIS***** alla *****OMISSIS***** , avendo ivi eletto domicilio per l'istanza di dissequestro: *****OMISSIS*****

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 legge n. 241/1990 è la dott.ssa Anna Coppola, contattabile ai seguenti recapiti: tel. 081/7966935 – PEC ufficiosanzioni@pec.regione.campania.it.

La suddetta dott.ssa Anna Coppola in qualità di Responsabile del Procedimento dichiara: che ha proceduto all'istruttoria relativa al provvedimento in oggetto; che la relativa procedura è stata correttamente eseguita; che le dichiarazioni in merito agli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi, ai sensi dell'art.6-bis della legge 241/1990 e dell'art. 6 co. 2 D.P.R. 62/2013, secondo le modalità disposte dalla Circolare 1/2023 - PG/2023/309052 del 16.6.2023 del Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza della Giunta regionale della Campania, sono state rese con nota prot. 0681247/2025 del 03/12/2025 e attesta la regolarità dell'istruttoria compiuta della stessa alle leggi e regolamenti.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento:

- alla Segreteria di Giunta;
- all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione "Casa di Vetro" del portale istituzionale;
- alla Guardia di Finanza – Gruppo Torre Annunziata – Nucleo operativo- Sezione Operativa – 2 Squadra, a mezzo pec: na1500000p@pec.gdf.it.

Il Funzionario amministrativo

Dott.ssa Anna Coppola

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.
3 del D.Lgs. n. 39/1993)

Riccardo ROCCASALVA

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa